



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 39-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", destinandola alla promozione della conoscenza delle misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e prevedendo una sezione della piattaforma dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 18-ter, che prevede che alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020;

Visto il combinato disposto dell'articolo 18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 39-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale le disposizioni necessarie per l'attuazione della disciplina istitutiva della piattaforma, ivi incluse le modalità per assicurarne l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante "*Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»*", adottato in attuazione delle norme precitate di cui ai decreti-legge n. 34 del 2019 e n. 76 del 2020;

Considerati i contenuti e le funzionalità della piattaforma definiti all'articolo 4 del predetto decreto 30 settembre 2021, che individua, tra l'altro, gli interventi interessati e l'organizzazione delle informazioni relative agli stessi secondo regole di catalogazione e classificazione funzionali alla ricerca e che prevede la valorizzazione delle informazioni in schede informative generate attraverso interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato e integrate tramite apposito

sistema redazionale (“sistema CMS”), stabilendo, altresì, che per gli interventi che non rientrano nel perimetro di competenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, la scheda informativa è inserita dalle amministrazioni e dai soggetti competenti, su apposita sezione complementare al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, che demanda ad un decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni specifiche e tecniche per l’implementazione e l’organizzazione dei contenuti della piattaforma incentivi.gov secondo i criteri previsti dal medesimo articolo;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l’altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, n. 260 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*”, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1097;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *Autorità responsabile*: per gli *interventi* che costituiscono aiuti di Stato rientranti nell’ambito di applicazione del *Registro nazionale aiuti*, l’Autorità responsabile come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, tenuta alla registrazione nel predetto Registro del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc. Per gli *interventi* che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi del periodo precedente, fatta salva l’eventuale individuazione per legge, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione dell’*intervento* ovvero, in caso di *intervento* per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, la struttura amministrativa competente per l’*intervento* secondo l’organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;
- b) “*decreto ministeriale 30 settembre 2021*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante “*Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»*”;

- c) “*interventi*”: gli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo, le cui informazioni sono contenute nella *piattaforma incentivi.gov* ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del *decreto ministeriale 30 settembre 2021*, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazione di interesse o altri provvedimenti comunque denominati, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche, da parte di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di altri soggetti pubblici o privati, a valere su risorse pubbliche. Rientrano tra gli *interventi* anche le iniziative che agevolano indirettamente le attività economiche attraverso misure che prevedono agevolazioni rivolte ai cittadini;
- d) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- e) “*piattaforma incentivi.gov*”: la piattaforma online *Incentivi.gov.it*, istituita presso il *Ministero* dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come disciplinata dalle successive modifiche di cui all’articolo 39-bis al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- f) “*referente della redazione*”: il soggetto incaricato, previo accreditamento secondo le disposizioni definite dal presente decreto, della elaborazione della *scheda intervento* attraverso il *sistema CMS* e a partire dalle informazioni rese disponibili dal *Registro nazionale aiuti*;
- g) “*Registro nazionale aiuti*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e le successive relative evoluzioni o estensioni realizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del *decreto ministeriale 30 settembre 2021*;
- h) “*scheda intervento*”: il set di informazioni consultabile liberamente accedendo al portale della *piattaforma incentivi.gov*, elaborato per ciascun *intervento* censito dalla stessa piattaforma;
- i) “*sistema CMS*”: il sistema redazionale per la gestione e la valorizzazione dei contenuti oggetto di pubblicazione nella *piattaforma incentivi.gov*.

Art. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del *decreto ministeriale 30 settembre 2021*, le disposizioni specifiche e tecniche per l’implementazione e l’organizzazione dei contenuti della *piattaforma incentivi.gov* e, in particolare, definisce:

- a) le disposizioni necessarie in materia di funzionamento e i criteri classificatori delle informazioni sugli *interventi* censiti dalla piattaforma;

b) il modello di scheda informativa reso disponibile dalla stessa per ciascuno dei predetti *interventi*, specificandone anche il processo redazionale;

c) i flussi di alimentazione delle informazioni;

d) le funzionalità offerte dalla predetta piattaforma, anche in termini di servizi personalizzati agli utenti.

2. In relazione ai diversi profili di utenza, il presente decreto indica, altresì, le specifiche modalità per l'accesso e l'accreditamento eventualmente occorrente.

3. In sede di prima applicazione, sono inseriti nella piattaforma *incentivi.gov* gli *interventi* di competenza del *Ministero*. È fatta salva la possibilità per le altre Amministrazioni di richiedere l'inserimento degli *interventi* di propria competenza, integrando le informazioni fornite dal *Registro nazionale aiuti*, con le modalità previste dal presente decreto.

4. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al *decreto ministeriale 30 settembre 2021*.

Art. 3

(Disposizioni generali di funzionamento)

1. L'infrastruttura della *piattaforma incentivi.gov* consta di un portale online, avente l'organizzazione e le funzionalità definite dal presente articolo, e del *sistema CMS*, alimentato dalle informazioni presenti nel *Registro nazionale aiuti* e destinato alla elaborazione dei contenuti redazionali pubblicati nel portale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

2. Il portale online, raggiungibile all'indirizzo *www.incentivi.gov.it*, è organizzato in un'area pubblica, accessibile liberamente da chiunque per finalità di consultazione delle informazioni pubblicate sui diversi *interventi*, e in aree riservate, che, previa adeguata abilitazione, prevedono percorsi di accesso a diverse funzionalità, in relazione ai profili di utenza e alle finalità dell'accesso.

3. La consultazione da parte dell'utente delle informazioni presenti nell'area pubblica di cui al comma 2, può avvenire:

a) accedendo al catalogo degli *interventi*, classificati secondo i criteri indicati all'articolo 4;

b) compiendo ricerche libere, anche attraverso l'utilizzo di parole chiave relative ai criteri indicati all'articolo 4;

c) effettuando ricerche personalizzate, che, attraverso percorsi guidati di profilazione definiti sulla base delle caratteristiche dell'interessato, dei fabbisogni e degli ambiti nei quali lo stesso intende operare, consentono di identificare l'offerta di *interventi* disponibili più idonea a soddisfare la domanda particolare di sostegno.

4. L'accesso riservato di cui al comma 2 è destinato:

- a) ai *referenti della redazione* e ai soggetti incaricati della validazione delle informazioni pubblicate nella *piattaforma incentivi.gov* individuati dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nonché all'Ufficio Stampa del *Ministero*, al fine di raggiungere il *sistema CMS*;
- b) agli utenti pubblici e privati che intendono fruire dei servizi di cui all'articolo 7, resi disponibili dalla piattaforma.

5. Fermo restando il processo redazionale definito dall'articolo 5 e dall'**Allegato n. 2** al presente provvedimento, l'Ufficio stampa del *Ministero* coordina e indirizza la comunicazione e la promozione della *piattaforma incentivi.gov*, impartendo le indicazioni per la presentazione dei contenuti.

Art. 4

(Classificazione delle informazioni)

1. L'elaborazione, attraverso il *sistema CMS* accessibile dall'apposita area riservata del portale della *piattaforma incentivi.gov*, e la pubblicazione, nell'area pubblica dello stesso portale, dei contenuti redazionali avvengono sulla base di un sistema di classificazione e catalogazione degli *interventi*, fondato sui seguenti criteri generali:

- a) amministrazione di riferimento e ulteriori informazioni sull'anagrafica dell'*intervento*, quali base giuridica, informazioni relative ai provvedimenti di attuazione, inclusi quelli di apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande o di operatività dell'*intervento*, e soglie di importo delle iniziative agevolate;
- b) stato dell'*intervento*, che discrimini l'eventuale stato di attività o inattività, anche temporanea, dell'*intervento*;
- c) tipologia di soggetto beneficiario e sua dimensione di impresa, ove applicabile;
- d) forma del sostegno;
- e) ambito di applicazione dell'*intervento*, sotto il profilo territoriale, materiale e settoriale;
- f) finalità dell'*intervento*.

Art. 5

(Schede interventi)

1. Per ciascun *intervento* da essa censito, la *piattaforma incentivi.gov* rende disponibile una specifica *scheda intervento*, recante i contenuti individuati all'**Allegato n. 1** al presente provvedimento.

2. Le *schede intervento* sono disponibili per finalità di consultazione nel portale di cui all'articolo 3, comma 1, e sono formate e aggiornate, attraverso il *sistema CMS*, dai *referenti della redazione* di ciascun *intervento*, individuati all'interno dell'unità organizzativa responsabile dell'*interventi*, che verificano, sistematizzano e integrano, sulla base dei criteri di catalogazione previsti dall'articolo 4, il set informativo acquisito dal *Registro nazionale aiuti*.

3. A fini della pubblicazione, le schede elaborate dai *referenti della redazione* sono previamente validate, attraverso apposite funzionalità del *sistema CMS*, dall'unità organizzativa responsabile dell'*intervento* e dall'*Autorità responsabile*.

4. Per il *Ministero*, il *referente della redazione* è individuato all'interno della Divisione responsabile di ciascun *intervento* e ogni *scheda intervento* è validata, in successione, dalla Divisione e dalla Direzione di appartenenza della Divisione medesima.

5. Il processo redazionale e di approvazione indicato dal presente articolo e le modalità di accreditamento dei soggetti interessati sono precisati dall'**Allegato n. 2** al presente provvedimento.

Art. 6

(Flussi informativi tra sistemi)

1. Per consentire l'utilizzo delle informazioni presenti nel *Registro nazionale aiuti* ai fini del presente decreto, nonché il costante aggiornamento delle informazioni sugli *interventi* censiti dalla *piattaforma incentivi.gov*, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* implementa protocolli di comunicazione che consentano l'interoperabilità tra il *sistema CMS* e il *Registro nazionale aiuti*. I tracciati di dettaglio relativi ai flussi informativi di cui al comma 1 sono definiti nell'**Allegato n. 3** al presente provvedimento.

2. Per il corretto ed efficace funzionamento dei flussi informativi tra i sistemi di cui al comma 1:

a) l'*Autorità responsabile* di ciascun *intervento* assicura la tempestiva registrazione nel *Registro nazionale aiuti* dell'avvenuta attivazione dell'intervento, non appena sia pubblicato il bando, l'avviso, il provvedimento di istruzioni, la chiamata per manifestazione di interesse o il provvedimento comunque denominato che disciplina l'accesso alle agevolazioni;

b) il *referente della redazione* è responsabile del costante aggiornamento delle informazioni pubblicate nel portale della *piattaforma incentivi.gov* e assicura la presenza delle *schede intervento* fin dalla registrazione operata dall'*Autorità responsabile* ai sensi della lettera a);

c) qualora la necessità di aggiornamento delle informazioni pubblicate nel portale della *piattaforma incentivi.gov* sia relativa ai dati acquisiti dal *Registro nazionale aiuti*, i soggetti abilitati secondo le modalità di funzionamento del medesimo Registro, incluso il *referente della redazione* ove a ciò accreditato, curano il tempestivo aggiornamento del Registro stesso.

Art. 7

(Servizi personalizzati offerti dalla piattaforma)

1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* provvede a sviluppare, in linea con il progetto finanziato a valere Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, ulteriori funzionalità della *piattaforma incentivi.gov*, utili a consentire il rilascio di servizi personalizzati di informazione a favore di cittadini e imprese ovvero, per le finalità di cui al comma 2, di pubbliche amministrazioni, resi disponibili sulla base delle abilitazioni descritte in sede di accesso ai servizi stessi.

2. I servizi di informazione offerti alle pubbliche amministrazioni favoriscono la conoscenza approfondita degli *interventi* nazionali, anche ad orientamento delle scelte di sostegno e della progettazione di nuovi strumenti. Ai predetti fini, la banca di dati utilizzata per tali servizi e accessibile in via riservata è costituita in modo da fornire anche i dati di avanzamento delle iniziative e consentire di operare elaborazioni a supporto di analisi.

Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it. Dell’adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche